


COMUNE DI MONCALIERI
Settore Gestione e Sviluppo del
Territorio
Servizio Urbanistica



VARIANTE STRUTTURALE N. 69 – EX ART. 17 COMMA 4
L.r. 56/77 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE APPROVATO CON D.G.R. N.33-204
DEL 12.06.00

**ADEGUAMENTO VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE
A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)**

FASE: PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO

Proposta tecnica progetto Preliminare adottato con D.C.C. n.129 del 30/10/2015
Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 129 del 29/11/2017
Proposta tecnica progetto Definitivo adottato con D.C.C. n. _____ del _____
Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

PROGETTISTA

Arch. Gabriella GEDDA

Via Beaumont n.3,
10143 Torino

CO-PROGETTISTA

Arch. Nicola PALLA

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del
Territorio – Arch. Nicola PALLA

A1 – Relazione illustrativa

DATA: 25/02/2009
Agg. Settembre 2013
Agg. Giugno 2014
Agg. Giugno 2017
Agg. Marzo 2018

INDICE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Introduzione
- 1.2 Quadro normativo in materia di industrie a rischio di incidente rilevante
- 1.3 Sintesi dei provvedimenti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
2. Motivazioni, obiettivi e finalità della variante
3. Metodologia di lavoro adottata
4. Identificazione delle attività produttive nel Comune di Torino e nei Comuni limitrofi
 - 4.1. Identificazione Attività Produttive Seveso del Comune di Torino
 - 4.2. Identificazione Attività Produttive Seveso in prossimità del confine comunale
 - 4.3. Identificazione Attività produttive Sottosoglia Seveso
 - 4.4 Altre Attività
5. Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili
 - 5.1 Elementi Territoriali Vulnerabili
 - 5.2 Elementi Ambientali Vulnerabili
6. Valutazione di compatibilità
 - 6.1 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile
 - 6.2 Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
7. Azioni di pianificazione ammesse
8. Procedure di aggiornamento
9. Contenuti della proposta tecnica di progetto preliminare della variante al P.R.G.C.
10. Progetto preliminare della variante di P.R.G.C.
11. Contenuti del progetto preliminare della variante di P.R.G.C.

SINTESI DELLE MODIFICHE

A – Modifiche cartografiche

B- Modifiche normative

1. INTRODUZIONE

La presente variante urbanistica riguarda le industrie cosiddette “a rischio di incidente rilevante”. La suddetta variante urbanistica è posta in essere oltre che da disposizioni normative alle quali occorre adeguarsi obbligatoriamente, anche dalla consapevolezza che è necessario avviare un processo di verifica, reiterata e continua, che monitori l’eventuale variazione del rapporto tra le attività produttive a rischio di incidente rilevante e la struttura insediativa del Comune stesso.

L’adeguamento richiesto dalla normativa sovraordinata - europea, nazionale, regionale e provinciale - comporta l’integrazione dello strumento urbanistico vigente mediante l’Elaborato Tecnico denominato “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” in cui viene verificata la compatibilità tra gli usi del suolo, in atto e previsti, e gli stabilimenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Tale elaborato deve contenere le opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenendo conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta.

A partire dall’incidente di **Seveso del 10 luglio 1976**, con la fuoriuscita di una nube tossica di diossina dalla fabbrica ICMESA di Meda a causa di un’esplosione avvenuta all’interno di un reattore chimico che provocò gravi ripercussioni sia sanitarie sui lavoratori e sugli abitanti della zona esposti alla nube, sia ambientali con la contaminazione del territorio circostante l’impianto, si rilevava con tutta evidenza come non si possa più prescindere dalla salvaguardia e tutela dei cittadini contemperando allo stesso tempo lo sviluppo del territorio.

L’inquinamento presente nel territorio e nel ciclo produttivo era, in passato, una conseguenza sostanzialmente accettata in quanto creava opportunità di lavoro e sosteneva lo sviluppo economico. Le condizioni di accettazione di questo evidente svantaggio erano favorite anche dalla mancanza di informazioni, scarsa consapevolezza e inadeguata conoscenza scientifica.

La crescita produttiva rappresentava l’unico indicatore di qualità della vita; la svolta che l’esperienza di Seveso, e dei comuni limitrofi coinvolti (Meda, Cesano Maderno e Desio), ha simbolicamente introdotto è proprio la rottura con lo sviluppo tradizionale, mettendo in tutta evidenza la contraddizione tra produzione e qualità della salute dei lavoratori in fabbrica, della popolazione e dell’ambiente.

Oltre all’evento Seveso sopra richiamato si sono succedute nel territorio italiano ed anche a livello internazionale ulteriori eventi che hanno innescato il processo di sensibilizzazione nei confronti della materia del rischio di incidente rilevante e conseguentemente hanno prodotto effetti normativi via via più stringenti al fine di meglio governare gli insediamenti con tali caratteristiche ; non da ultimo si richiama tra l’altro il drammatico incidente avvenuto a Torino, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 a causa di un incendio per il quale persero la vita 7 operai che stavano lavorando alla linea 5 dell’acciaieria Thyssenkrupp. Tale evento costituisce inoltre un momento importante in quanto, con la recentissima sentenza della Corte d’Assise del 15 novembre 2011, per la prima volta in Italia viene riconosciuta l’accusa di “omicidio volontario con eventuale dolo” nei confronti dei responsabili aziendali per le morti sul lavoro.

La crescente sensibilità per la tutela ambientale e del territorio ha portato, pertanto, allo sviluppo di strumenti normativi e d’indagine tecnica sempre più volti a valutare le relazioni tra il territorio, inteso come ambiente di vita, ed il tessuto tecnologico produttivo, cercando di stabilire dei criteri che diano risposta, da una parte, alle esigenze di carattere economico e, dall’altra, garantiscano livelli accettabili e condivisibili di tutela delle persone.

Il primo criterio, naturalmente, riguarda la corretta collocazione territoriale delle situazioni pericolose rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e coinvolge, pertanto, i diversi livelli della pianificazione territoriale ed urbanistica. In seconda battuta, occorre un’adeguata conoscenza dei problemi da parte della cittadinanza affinché ognuno possa essere messo in grado di affrontare situazioni di emergenza, e ciò coinvolge gli aspetti di informazione e di pianificazione di Protezione Civile.

Con tali azioni si individuano le attività per le quali è necessario effettuare un'approfondita analisi dei rischi legati a certe sostanze, la cui pericolosità è individuata secondo i criteri di una normativa europea specifica, in continua evoluzione per adeguarsi al progresso tecnico, che tiene conto delle loro proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche. E' possibile ridurre i rischi individuati migliorando le soluzioni tecniche degli impianti e la loro gestione e predisponendo efficaci piani di emergenza esterni, informando la cittadinanza sulle eventuali azioni autoprotettive da seguire. Fermo restando che un certo margine di rischio è inscindibile da talune attività industriali, l'intervento combinato di aziende, cittadini e autorità pubbliche può consentire di adottare misure per controllarlo e minimizzarlo. Nel linguaggio comune, il rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un pericolo. Nello specifico è la combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa.

Per ciò che concerne il tema trattato, la tipologia di rischio è quella di tipo antropico chimico industriale, tecnologico ed ecologico e si definisce come la probabilità che un incidente in uno stabilimento industriale provochi effetti tossicologici o energetici sulle persone e danni all'ambiente.

Questi effetti si possono manifestare in modi diversi: lesioni, ustioni e causticazioni per l'uomo nel caso di inalazione, ingestione o assorbimento per via cutanea di sostanze tossiche; crolli o danneggiamenti a causa del rilascio di grandi quantità di energia nel caso di esplosioni o incendi; contaminazioni tossiche nel caso di sversamenti di sostanze inquinanti per l'ambiente.

In tema di rischio va peraltro rimarcato che le industrie a rischio di incidente rilevante che sono soggette alla normativa di cui sopra, non sono la maggioranza delle attività industriali ma rappresentano un campione significativo del rischio industriale.

1.2 QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

E' nel contesto storico e sociale dell'incidente di Seveso che la problematica delle attività industriali a rischio di incidente rilevante è diventata una priorità ambientale della Comunità Europea, determinando, nel 1982, l'emanazione di una specifica **Direttiva – la 1982/501/CEE** - comunemente nota come **Direttiva "Seveso"** (recepita in Italia con il D.P.R. n. 175/1988). Con essa la Comunità Europea stabilì la necessità di imporre l'obbligo, per tutte le attività produttive che comportano l'utilizzo di rilevanti quantità di sostanze pericolose, di svolgere specifiche analisi di rischio con l'intento primario di spingere i responsabili delle imprese al raggiungimento della piena conoscenza dei cicli produttivi e dei pericoli ad essi connessi e, per le autorità, quello di adottare strumenti di pianificazione dell'emergenza e di informazione a tutela della popolazione che sarebbe stata interessata in caso di incidente, dando per scontata l'adozione di adeguati strumenti di tutela nell'ambito della pianificazione urbanistica.

I criteri di assoggettabilità alla normativa prescindono completamente dalla modalità di produzione e sono basati sulla tipologia delle sostanze utilizzate e degli impatti ambientali. Le attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono quelle in cui sono presenti determinate sostanze pericolose per l'organismo umano (sostanze tossiche) che possono essere rilasciate all'esterno dello stabilimento o che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) o energia dinamica (sostanze esplosive). Gli incidenti rilevanti si possono, quindi, definire come eventi che comportano l'emissione incontrollata di materia e/o energia all'esterno dei sistemi di contenimento tale da dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana e per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.

In particolare, le disposizioni della direttiva Europea riguardano: il censimento degli stabilimenti a rischio, con l'identificazione delle sostanze pericolose; l'esistenza in ogni stabilimento a rischio di un piano di prevenzione degli incendi e di un piano di emergenza; la cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino; il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio; l'informazione degli abitanti delle zone limitrofe; l'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio.

Tuttavia è solo con la **Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 (Seveso bis)** che viene finalmente reso esplicito l'obbligo di adottare varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica quando fossero verificate situazioni di incompatibilità e ciò a fronte di specifiche valutazioni o pareri degli organi tecnici competenti.

A livello nazionale, lo Stato Italiano ha recepito e dato attuazione alle linee guida introdotte dalla Direttiva europea con l'emanazione del D.Lgs. n. 334 del 1999 e del D.M. 9 maggio 2001, che hanno completato il quadro delle norme riguardanti il "controllo dell'urbanizzazione" nelle aree a rischio di incidente rilevante.

Infatti, il **D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999** "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", oltre a ridefinire le caratteristiche degli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", gli obblighi dei gestori degli stabilimenti e le procedure di valutazione e controllo da parte delle autorità competenti, introduce l'obbligo di verificare le compatibilità tra i fattori di rischio industriale e le dinamiche dell'urbanizzazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Entrato in vigore il 13 ottobre 1999, il decreto legislativo 334/99 individua le attività a rischio di incidente rilevante attraverso un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati prodotti, utilizzati, manipolati o depositati nello stabilimento, e delle quantità delle stesse, comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso d'incidente. Il decreto, proponendosi di limitare la probabilità di incidente e, nel caso in cui si verifichi una emissione o un altro evento, di contenere e minimizzare gli effetti dannosi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, rende obbligatoria la presentazione, agli uffici preposti della pubblica amministrazione, della documentazione che attesti l'avvenuta valutazione dei rischi connessi alla conduzione delle attività svolte.

Il D.Lgs. n. 334/1999 è stato successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 238/2005** che, cambiando la rubrica dell'art. 14 che ora riguarda "Assetto e controllo dell'urbanizzazione", dispone che gli enti territoriali, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengano conto della necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli insediamenti antropici.

In seguito, ai sensi dell'art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 334/1999 si arriva alla stesura del **Decreto Interministeriale del 9 maggio 2001**, "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", d'intesa con i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e Artigianato e con la Conferenza Stato- Regioni.

Il **decreto ministeriale 9 maggio 2001** del Ministro dei lavori pubblici (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.), ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 s.m.i. "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", definisce il ruolo delle Province e dei Comuni per il controllo dell'urbanizzazione in presenza di attività industriali alle quali sono associati rischi di incidente rilevante. L'articolo 4 prevede che i comuni integrino i loro strumenti urbanistici con l'*Elaborato denominato RIR (Rischio di incidente rilevante)*, nel quale sia verificata la compatibilità tra gli usi del suolo, in atto e previsti, e gli stabilimenti di nuova localizzazione o di nuovo impianto soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 s.m.i.. Nell'*Allegato* al D.M. 09 maggio 2001 sono meglio evidenziati i ruoli attribuiti rispettivamente alle province e ai comuni, oltre che alle regioni. In particolare, l'*Allegato* definisce che:

- il territorio provinciale costituisce l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, con la specifica missione di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio;
- le Amministrazioni comunali, sia tramite l'applicazione del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio ad esse derivanti dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, hanno il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici in un processo generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.

L'obiettivo del D.M. 9 maggio 2001 è quello di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze; la novità del decreto consiste quindi nell'istituire un processo di integrazione tra le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 334/1999.

Il D.M. 9 maggio 2001 è uno strumento normativo che pretende un'azione coordinata tra le figure tecniche chiamate a disegnare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed i

tecnici preposti al controllo dei rischi di incidenti rilevanti, sinergia che non può concretizzarsi attraverso il mero scambio epistolare di richieste di pareri e di relazioni tecniche, ma richiede un responsabile e autonomo approfondimento delle circostanze e delle situazioni.

Dall'impalcato del decreto emerge chiaramente il ruolo dell'amministrazione comunale nella predisposizione degli strumenti urbanistici in quanto soprattutto essa è chiamata ad operare scelte nel tentativo di contemperare esigenze talvolta contrapposte nell'interesse della comunità, stabilendo di volta in volta ed in modo differenziato per ogni singola realtà territoriale quali siano le priorità cui riferirsi nell'assumere le decisioni.

Gli scenari di riferimento - o TOP EVENT - evidenziati dal gestore nell'ambito del rapporto di sicurezza e che gli organi tecnici hanno il compito di interpretare calandoli nella realtà territoriale specifica, vanno infatti intesi solo come la base progettuale su cui innestare più complesse valutazioni di carattere urbanistico che tengano conto sia delle necessità di sviluppo sociale ed economico sia della necessità di garantire la tutela della salute e della incolumità della popolazione. Volendo esprimere tale necessità in un unico concetto, ormai ben presente in chiunque abbia responsabilità di amministrazione, si tratta anche in questo caso di perseguire finalità di sviluppo sostenibile. E' bene evidenziare che il suddetto decreto rappresenta in termini generali lo strumento cui gli Enti Locali possono riferirsi per acquisire orientamenti sulla compatibilità tra insediamenti e territorio, anche nei casi di stabilimenti, insediamenti, opere o strutture non ricadenti affatto nelle disposizioni del D.Lgs. 334/1999 smi, ma che presentino problematiche territoriali simili, come nel caso di talune attività insalubri (ndr Testo Unico delle Leggi Sanitarie adottato con Regio Decreto n. 265/1934 - artt. 216 e 217).

Queste considerazioni scaturiscono già dalla lettura dell'oggetto del provvedimento che disciplina i "requisiti minimi" e, quindi, il corredo di pianificazione in grado di garantire le misure essenziali di tutela, demandando agli esiti delle specifiche valutazioni sul merito della realtà sociale ed economica la scelta autonoma e responsabile delle ulteriori cautele che l'amministrazione locale vorrà prevedere al fine di dare concreta applicazione alle già citate norme igieniche e sanitarie nonché a quel "principio di precauzione" su cui l'Unione Europea ha fondato tutta la materia della sicurezza e ambientale.

E' in questo quadro che si inserisce la **Variante di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino** (oggi Città Metropolitana di Torino), *"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*, di seguito denominata Variante "Seveso", **approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010**, finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza per l'ambiente e per la popolazione nei confronti del rischio industriale, rivolgendosi ai gestori degli stabilimenti "Seveso" e ai Comuni soggetti all'obbligo di predisposizione o di aggiornamento dell'Elaborato RIR ai sensi del D.M. del 9 maggio 2001, o comunque all'obbligo di adeguamento ai disposti della Variante stessa, nei seguenti casi:

- Comuni sul cui territorio è previsto l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso";
- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" per i quali sono previste modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio;
- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" esistenti;
- Comuni sui quali ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini;
- Comuni sui quali ricadono gli effetti indiretti (aree di esclusione e aree di osservazione) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini;
- Comuni sul cui territorio sono presenti o previste attività definite dal D.Lgs. 334/99 s.m.i. (c.d. "sottosoglia"), determinate secondo i criteri ex art. 19 della Variante "Seveso";
- Comuni sul cui territorio sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti "Seveso" esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Rispetto alla casistica sopra menzionata il Comune di Moncalieri rappresenta il caso in cui ricadono gli effetti indiretti (area di esclusione ed area di osservazione) di uno stabilimento "Seveso", ubicato nel Comune contermini: infatti la situazione che registra attualmente il SIAR (Sistema Informativo Attività a Rischio di incidente rilevante) è la presenza di uno stabilimento ai

sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 334/1999 (Albesiano Sisa Vernici s.r.l., produzione di vernici industriali elettroisolanti) sito nel Comune di Trofarello.

Anche la Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, ha individuato azioni e promosso iniziative per una prima attuazione delle previsioni contenute nel D.M. 9 maggio 2001. Si richiama in particolare, l'applicativo tematico dedicato alle Attività a Rischio di Incidente Rilevante citato (denominato SIAR - Sistema Informativo Attività a Rischio di incidente rilevante) che gestisce sia i dati sulle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 334/1999 che le informazioni riguardanti le vulnerabilità del contesto territoriale ed ambientale interessato dalla loro presenza.

La conclusione delle iniziative di cui sopra ha portato alla predisposizione da parte della Regione Piemonte di un documento denominato "**Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale**", approvato dalla **Giunta Regionale con deliberazione n. 17-377 del 26 luglio 2010** (B.U.R.P. n. 31 del 05.08.2010). Con la redazione delle predette Linee Guida la Regione Piemonte ha inteso sollecitare i Comuni ancora inadempienti nell'applicazione del D.M. 09.05.2001, ed ha fornito alle Amministrazioni Comunali che affrontano la materia del rischio industriale indicazioni operative per la redazione dell'Elaborato Tecnico R.I.R.

I contenuti di suddetto documento regionale costituiscono, unitamente a quelli della "*Variante Seveso*" della Città Metropolitana di Torino, gli indirizzi per redigere l'Elaborato tecnico RIR esteso all'intero territorio comunale.

1.3 SINTESI DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1982

Direttiva 82/501/Cee (Direttiva Seveso) sui "rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali". *Abrogata*.

1988

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, di recepimento della dir. 82/501/CE, introduce l'obbligo di svolgerspecifiche analisi di rischio per tutte le attività produttive che comportano l'utilizzo di rilevanti quantità di sostanze pericolose. *Abrogata, salvo art. 20*.

1996

Direttiva 96/82/Ce (cd. "Seveso bis"), sostituisce la precedente 82/601/Cee.

1999

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, recepisce la dir. 96/82/ce, ad esclusione delle modifiche apportate dalla dir. 2003/105/Ce. Oltre a ridefinire le caratteristiche degli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", gli obblighi dei gestori degli stabilimenti e le procedure di valutazione e controllo da parte delle autorità competenti, introduce l'obbligo di verificare le compatibilità tra i fattori di rischio industriale e le dinamiche dell'urbanizzazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2001

D.M. 9 maggio 2001, "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", con riferimento alla destinazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, per evitare rischi di incidenti rilevanti.

2003

Direttiva 2003/105/Ce (cd. "Seveso ter") e *regolamento 1882/2003/Ce*, modifica la dir. 96/82/Ce con l'estensione delle procedure di controllo previste dalla "Seveso bis" ad industrie estrattive e discariche di rifiuti sterili. Prevede, inoltre, un rafforzamento delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose la cui detenzione comporta l'assoggettamento alla direttiva.

2005

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 pubblicato sulla Gazz. Uff. del 21/11/2005, novella il D.Lgs. 334/1999. Il decreto recepisce la direttiva 2003/105/C e che modifica la dir. 96/82/Ce, al fine di dettare nuove misure di prevenzione ed un più efficace controllo degli incidenti negli stabilimenti a rischio dopo i gravissimi incidenti di Aznalcollar (Spagna) del febbraio 1998, di Enschede (Paesi Bassi) del maggio 2000 e di Tolosa (Francia) del settembre 2001. Il nuovo decreto semplifica il campo di applicazione della disciplina sui rischi di incidente rilevante: inserisce nuove sostanze cancerogene e riduce di molto le soglie quantitative di alcune sostanze pericolose che è possibile detenere senza essere assoggettati a determinate disposizioni.

2010

D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 (B.U.R.P. n. 31 del 05.08.2010) ad oggetto :*"Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"*.

2. MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA VARIANTE

Il territorio comunale moncalierese è caratterizzato da una presenza industriale molto importante: i poli di sviluppo industriale più ingenti sono costituiti dall'area industriale in regione Carpice, posta tra strada Carignano ed il confine con il Comune di Nichelino, e l'area Vadò, posta a Nord della Tangenziale, tra il confine con il Comune di Trofarello e la ex S.S. n. 393 (strada Villastellone).

L'area produttiva di Carpice, il cui nucleo originario sorto a ridosso di Strada Carignano risale agli anni Novanta, in attuazione del vigente PRGC, attualmente si è estesa ad Ovest verso il confine con il Comune di Nichelino, tra strada Carpice, strada Rusca e la Gora dei Molini di Carpice (superficie fondiaria mq 84.043) ed a Est, tra strada Carpice e strada Carignano (superficie fondiaria mq 76.299,81); le suddette aree di espansione industriale hanno beneficiato dei finanziamenti su fondi strutturali CEE 2081/93-DOCUP Obiettivo 2 – triennio 1997/1999- per la realizzazione delle opere infrastrutturali di connessione tra le due predette aree industriali e di svincolo del traffico pesante verso tangenziale.

L'area Vadò ha avuto un'intensa crescita a partire dagli anni Novanta in quanto è stata identificata dalla Regione Piemonte come Polo Integrato di Sviluppo; in particolare, con il regolamento CEE n. 2081/93 furono finanziati 4 PIS, tra cui quello di Moncalieri, consistente in un progetto di ampliamento della zona industriale Vadò e relativo ad una superficie territoriale di 600.000 mq con 400.000 mq circa di area fondiaria. Attualmente il polo integrato di sviluppo, dotato di un accesso diretto dalla tangenziale, si estende a cavallo dei comuni di Moncalieri e di Trofarello: l'esaurimento degli spazi originari per gli investimenti produttivi, insistenti sulla zona Vadò a sud di Moncalieri (340 mila m² di superficie fondiaria ed attualmente sono insediate 70 aziende), ha determinato la predisposizione di ulteriori 220 mila m² di superficie fondiaria in corso di realizzazione sul territorio del Comune di Trofarello.

Per quanto sopra, considerata la delicata situazione ambientale delle aree di pianura su cui insistono gli attuali poli industriali e volendo garantire la sicurezza e la compatibilità tra le attività industriali esistenti e le altre attività urbane e normare i futuri insediamenti industriali rendendoli compatibili con le specifiche vulnerabilità del territorio, l'Amministrazione comunale, ha deciso di procedere con l'elaborazione del documento tecnico R.I.R., tenendo ovviamente in conto tutte le indicazioni emergenti dall'Elaborato Tecnico RIR del Comune di Trofarello, con la cui Amministrazione è avvenuto un proficuo scambio di informazioni.

Pertanto, nonostante ad oggi, consultato il citato S.I.A.R., nel territorio cittadino non risultino più presenti attività a rischio ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (in passato erano state classificate a rischio rilevante la ex AEM e l'ex ILTE), si rende comunque necessario predisporre l'Allegato Tecnico più volte sopra richiamato in quanto il territorio, seppur in via marginale, è comunque interessato dagli effetti derivanti da uno stabilimento industriale a rischio rilevante (Albesiano Sisa Vernici s.r.l.) ubicato nel limitrofo Comune di Trofarello, in particolare nel comparto sud-est della Città.

In attuazione di quanto sopra e in coerenza alle azioni promosse dall'Amministrazione Regionale e dalla Città Metropolitana di Torino Provinciale, l'Amministrazione Comunale, con Determinazione Dirigenziale n. 580 del 24.05.2012, ha conferito un incarico specialistico alla Società ARIA s.r.l. con sede a Torino Corso Mediterraneo n. 140 (P.I./C.F. 08820880014) al fine di predisporre, sotto il coordinamento e la collaborazione del Servizio Urbanistica, l'Elaborato Tecnico - R.I.R., al fine di operare una caratterizzazione completa del rischio industriale su tutto il territorio comunale.

L'incarico ha comportato attività di analisi e studio finalizzate alla predisposizione dell'Elaborato Tecnico – R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), di supporto alla presente variante urbanistica, fondamentale strumento di verifica per ogni attività della Città che necessiti della conoscenza di informazioni per l'individuazione delle industrie soggette a rischio di incidente rilevante e delle loro caratteristiche nonché quelle che pur non ricadenti nelle disposizioni del D.Lgs. 334/1999 s.m.i. presentano problematiche territoriali simili (ndr art. 19 PTC). Lo stesso elaborato individua altresì gli elementi sensibili territoriali ed ambientali, sulla base dei quali sono state elaborate le valutazioni di compatibilità e le proposte di procedura per le diverse tipologie di insediamento sul territorio comunale.

Con Deliberazione n. 182 del 30 maggio 2013, la Giunta Comunale ha preso atto del suddetto elaborato tecnico "R.I.R." rendendo così, in prima istanza, disponibili agli uffici ed agli enti territoriali competenti in materia ambientale le informazioni relative al quadro di rischio presente sul territorio moncalierese così come elaborate nel suddetto documento.

A seguito dell'approvazione definitiva della Variante al PTC denominata "Seveso", in data 26 marzo 2013, e successivamente il 19 giugno 2013, il 10 ottobre 2013 ed il 17 dicembre 2013, su richiesta del Comune di Moncalieri, sono stati attivati dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale (oggi Città Metropolitana di Torino) i tavoli tecnici di confronto funzionali alla corretta redazione del predetto Elaborato R.I.R. e preliminari allo svolgimento delle procedure urbanistiche sottese alla formazione ed approvazione della conseguente variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante ai quali ha partecipato anche la Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi.

Come comunicato dalla Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) – Servizio Tutela Ambientale con propria nota del 14.01.2014 prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN (Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014), nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17 dicembre 2013 i soggetti partecipanti hanno convenuto la conclusione dell'iter di esame del su citato documento RIR condividendone i contenuti (salvo alcuni miglioramenti indicati nella predetta nota) ed hanno altresì condiviso le norme tecniche di attuazione che il Comune di Moncalieri intenderà inserire nella variante di adeguamento oggetto del presente documento (in base alle indicazioni emerse dall'elaborato R.I.R.) all'interno del procedimento urbanistico.

Secondo quanto predisposto dalla Nota esplicativa della Giunta provinciale di Torino n. 391 – 19606/2012 del 17 maggio 2012, *"Attuazione del PTC 2 – Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.D.A. in applicazione dell'art. 20 delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC"*, art. 2 comma b), sono tenuti ad adeguarsi alla variante "Seveso" anche i Comuni contermini ai Comuni sede di stabilimento Seveso, sul cui territorio ricadano le aree di Esclusione e/o di Osservazione come definite sulla base degli artt. 7, 8 e 9 delle N.d.A. della "Seveso".

Per i comuni contermini tale adeguamento consiste nell'integrazione, all'interno delle norme del proprio Piano Regolatore e delle Varianti urbanistiche in corso di approvazione, delle indicazioni derivanti dall'Elaborato Tecnico RIR del Comune ospitante l'attività Seveso – come ribadito anche dalle Linee Guida della Variante Seveso provinciale¹.

L'art. 2 comma c2) della Nota esplicativa precedentemente menzionata prescrive che l'obbligo di adeguamento per i Comuni contermini si manifesta soltanto a seguito dell'avvenuto adeguamento da parte del Comune sede di stabilimento Seveso, che nel caso del Comune di Trofarello, tale adeguamento è avvenuto con l'approvazione della variante urbanistica n. 14 di

¹ PROVINCIA DI TORINO, *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001. Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante* – Linee Guida, Punto 2.1., p. 25.

adeguamento del PRGC all'Elaborato tecnico R.I.R. in forza della D.C.C. n. 72 del 20.12.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 5 del 30.01.2014.

Tutto ciò premesso, a seguito della conclusione dell'iter di esame e condivisione dell'Elaborato tecnico R.I.R. presso i tavoli tecnici attivati dalla Città Metropolitana di Torino ed a seguito dell'avvenuto adeguamento del PRGC del Comune di Trofarello al D.M. 9 maggio 2001 (in qualità di Comune sede di stabilimento Seveso), alla luce di quanto prescritto dalla Variante "Seveso" al PTC2 di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001, è stato predisposto, ai sensi dell'art. 15 commi 1-2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la presente proposta tecnica del progetto preliminare che rappresenta, pertanto, il primo necessario passo del Comune di Moncalieri per l'avvio del procedimento di variante urbanistica di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante.

A seguito dell'adozione della presente proposta tecnica del progetto preliminare, redatta ai sensi dell'art. 15 commi 1-2 L.U.R., la variante urbanistica recepirà, pertanto, l'elaborato tecnico RIR il quale costituirà parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico generale così come prescritto.

Sulla base degli approfondimenti contenuti nell'Elaborato tecnico di RIR (che sarà parte integrante della variante urbanistica strutturale sottesa al presente provvedimento) alla quale si rimanda per ogni maggiore dettaglio, si evidenziano i seguenti obiettivi della variante urbanistica:

- L'individuazione su PRGC delle aree interessate in tutto o in parte dalle aree di esclusione e di osservazione e dalle ulteriori prescrizioni specificate dall'elaborato Tecnico del R.I.R.;
- L'adeguamento delle Norme di Attuazione del PRG con l'inserimento di specifiche norme e disposizioni, volte a non incrementare il livello di rischio presente e di salvaguardare la popolazione in caso di emergenza industriale.

Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, l'Amministrazione Comunale di Moncalieri ha inteso dare avvio al procedimento di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante mediante la redazione e formazione di una variante strutturale secondo le procedure previste per il caso in esame dall'art. 17, comma 4, L.R. n. 56/77 e s.m.i..

La variante urbanistica integrerà l'apparato normativo tramite opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, ovvero i limiti di trasformazione, edificazione e/o progettazione sulla base dei contenuti dello stesso RIR, al fine di assicurare la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti urbani previsti.

Si specifica, infine, che la variante strutturale di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica così come richiamato dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2010 n.31-286 in quanto *"le varianti esclusivamente destinate all'adozione del Documento R.I.R. non sono soggette a VAS"* e, successivamente, confermato dal comma 9 dell'art. 17 L.U.R.,.

Inoltre, la presente Variante strutturale di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante non prevede modifiche al quadro del dissesto individuato dal vigente PRGC adeguato al PAI con la variante urbanistica n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007.

3. METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA

La finalità della variante urbanistica in argomento è quella di valutare ed individuare gli effetti ambientali significativi, con particolare attenzione alle vulnerabilità antropiche e ambientali, correlati alla presenza di aree o di attività a rischio industriale, disciplinando di conseguenza le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

In particolare, alla luce delle valutazioni di compatibilità territoriale ed ambientale documentate nell'Elaborato R.I.R., va operata un'attenta pianificazione territoriale, che renda più sicura la coesistenza tra le attività industriali esistenti e le altre attività cittadine, e che normi i futuri insediamenti industriali rendendoli compatibili con le specifiche vulnerabilità del territorio.

Le norme di piano regolatore dovranno contenere indicazioni e misure ("vincoli"), utili ad una progettazione del territorio ragionata e sicura: tali norme riguarderanno sia le attività industriali

(esistenti e nuove) che le nuove edificazioni residenziali, commerciali, di servizio, e le modifiche del tessuto urbano.

L'Elaborato Tecnico R.I.R., pertanto, si integra con gli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, ed ha come principale obiettivo la valutazione in continuo della compatibilità tra le attività industriali e le strutture insediative presenti o in progetto sul territorio del Comune di Moncalieri, al fine di mantenere costante o diminuire il preesistente livello di rischio del territorio.

Tale obiettivo è raggiunto mediante:

- l'assegnazione di vincoli territoriali nelle aree di influenza delle attività produttive;
- l'assegnazione di vincoli sulle caratteristiche strutturali, progettuali e di gestione, sugli insediamenti esistenti o in progetto ;
- la verifica preventiva di eventuali situazioni di incompatibilità derivanti da varianti in progetto.

L'Elaborato Tecnico R.I.R. sviluppa i seguenti punti :

I. Individuazione e caratterizzazione delle attività produttive d'interesse

In questa fase sono state individuate e caratterizzate tutte le attività che possono configurarsi come fonti di rischio industriale, sia sul territorio comunale che nei comuni limitrofi. Fra queste si annoverano non solo tutti gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, assoggettabili al D.Lgs 334/1999 e s.m.i. (attività Seveso), ma anche tutte le attività incidenti sul territorio in esame, che, per tipologia di lavorazioni, sostanze detenute o manipolate possano comportare un rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Per tali attività d'interesse sono state riportate informazioni utili sulle sostanze trattate, le lavorazioni svolte e le misure preventive/protettive adottate - richieste alle aziende mediante l'utilizzo di questionari sviluppati sulla base delle Linee Guida regionali e provinciali.

II. Individuazione e caratterizzazione delle vulnerabilità antropiche ed ambientali

In questa fase l'indagine ha riguardato gli aspetti di vulnerabilità intrinseca del territorio. È stato necessario considerare, ai fini di una valutazione della vulnerabilità antropica, la densità della popolazione e la sua distribuzione sul territorio; inoltre sono state censite tutte le strutture che, data la numerosità o la vulnerabilità dei frequentatori (es. malati, anziani) potrebbero essere bersagli critici in caso di un incidente industriale. Sulla base delle informazioni raccolte, a ciascuna delle aree e degli elementi sensibili del territorio comunale, è stata assegnata la corrispondente categoria di vulnerabilità territoriale, come richiesto dalla parte 6 dell'Allegato al D.M. n.151 del 09/05/2001.

La vulnerabilità ambientale del territorio è stata invece analizzata considerando la presenza di aree naturalistiche, siti geologici, bacini idrografici, edifici o aree di rilevante interesse paesaggistico-culturale, aree in dissesto idrogeologico, freaticità e litostratigrafia del territorio in esame.

Le informazioni sugli aspetti ambientali sono state ricavate dalle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, da Piani di Settore regionali quali il Piano di Tutela delle Acque, e dalle indicazioni del Piano Regolatore Comunale e suoi allegati. Il lavoro di sintesi di tali informazioni ha portato all'attribuzione alle aree del territorio delle classi di vulnerabilità ambientale definite secondo i criteri riportati dalle Linee Guida regionali.

III. Valutazione di compatibilità

La valutazione di compatibilità territoriale e ambientale delle industrie esistenti è stata svolta seguendo le indicazioni delle Linee Guida regionali e provinciali: è stata valutata la criticità della presenza di aree e altre attività produttive (non Seveso) sulla base delle lavorazioni effettuate, delle sostanze trattate, delle distanze delle stesse dagli elementi territoriali vulnerabili.

Per qualunque attività, la compatibilità ambientale è stata definita valutando la gravità del danno ambientale originabile dalla stessa, in funzione delle caratteristiche idrogeologiche e freatimetriche dei terreni sottostanti, nonché considerando la distanza tra l'attività stessa e gli elementi ambientali vulnerabili individuati.

Dal confronto delle informazioni raccolte nelle fasi precedenti, è stata pertanto possibile l'identificazione di eventuali situazioni d'incompatibilità territoriale od ambientale. Nel corso di tale valutazione, sono state altresì considerate tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate e indicate dalle attività o presenti in corrispondenza degli elementi

sensibili.

IV. Pianificazione

In base alle indicazioni emerse dalla valutazione di compatibilità, sono state individuate per le attività industriali in esame le aree di pianificazione denominate area di esclusione e area di osservazione, in conformità con quanto richiesto dalle Linee Guida regionali. Per ciascuna azienda è stata inoltre operata un'attenta disamina delle eventuali problematiche territoriali e ambientali, con la predisposizione di soluzioni di prevenzione e protezione ad hoc qualora se ne ravvisasse la necessità.

4. IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E' stata effettuata una ricognizione, su tutto il territorio comunale e su quello dei comuni limitrofi, al fine di individuare le attività produttive ed artigianali (estesa anche ai distributori di carburante) che utilizzano sostanze pericolose o lavorazioni che possono essere di rischio industriale.

Per poter individuare tali attività è stato esaminato il Registro delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante della Regione Piemonte (S.I.A.R.), e la Tavola A1 e l'Elaborato A2 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010).

Le attività produttive vengono suddivise in:

- 4.1. Attività produttive esistenti soggette ai disposti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 esistenti nel Comune di Torino;
- 4.2. Attività produttive esistenti soggette ai disposti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 esistenti nei comuni limitrofi;
- 4.3. Altre attività produttive che comportino la detenzione di sostanze pericolose denominate "Sottosoglia Seveso", ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- 4.4. Altre attività produttive che, ancorchè non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 19 delle Nda della variante "Seveso" PTC2, secondo quanto predisposto dall'art. 1.1 delle Linee Guida regionali allegate alla DGR 17-377, possono presentare elementi di rischio connessi all'utilizzo di sostanze cancerogene, a lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione, all'utilizzo di radiazioni ionizzanti o di agenti biologici pericolosi. Pertanto, sono da considerarsi attività Sottosoglia ai sensi delle Linee guida regionali.

4.1. IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEVESO DEL COMUNE DI MONCALIERI

Nel Comune di Moncalieri sono insediati lo stabilimento Elma Servizi Industriali Srl (attività di smaltimento, decontaminazione e bonifica delle apparecchiature elettriche in PCB -bifenili policlorurati) e lo stabilimento Iren Energia Spa (ex A.E.M. - produzione di energia elettrica e termica per teleriscaldamento).

Sia l'Elaborato A2 che la Tavola 1 della Variante "Seveso" riportano per il Comune di Moncalieri, tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., le suddette aziende, come da rilevamento effettuato alla data di adozione della stessa variante (22 maggio 2007), tuttavia, nel frattempo, è avvenuto quanto segue :

- lo stabilimento Elma Servizi Industriali Srl è stato oggetto nel novembre 2006 di una Verifica Ispettiva condotta da ARPA Piemonte e dal Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino: l'azienda aveva infatti trasmesso una notifica ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., valutando tutti gli oli trattati come rientranti in categoria 9i (Parte 2 Allegato I D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.). La Verifica Ispettiva e la conseguente relazione dell'ARPA, datata 14 dicembre 2012, hanno specificato che le frasi di rischio da assegnare agli oli contaminati da PCB dipendono dalla concentrazione di quest'ultimo: di conseguenza la ELMA non raggiungeva le soglie indicate dall'art. 6 per la categoria di sostanze 9i. Pertanto, lo stabilimento Elma Servizi Industriali Srl non è più soggetto agli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/99 e

s.m.i. (ndr nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino Protezione Civile prot. N. 2383 cat. 144 del 7.02.2008 e provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2011 n. 255, prot. 46075/2011);

- Lo stabilimento IREN Energia Spa, in base ai dati forniti risulta detenere, quantitativi di sostanze di olio BTZ e gasolio superiori alle soglie indicate nell'Allegato I del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e, pertanto, la identificano come azienda "Seveso". Successivamente, a seguito di approfondimenti e scambi epistolari avvenuti in sede di redazione del documento R.I.R., l'azienda ha comunicato di aver avviato le procedure per la dismissione e bonifica dei serbatoi di oli minerali. Per quanto sopra riscontrato, l'Elaborato tecnico R.I.R., nelle more che vengano portate a termine le suddette operazioni di dismissione del deposito di oli minerali, classifica l'azienda di cui trattasi come azienda "Seveso". A riguardo, come documentato nella nota del Servizio Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Torino del 14.01.2014 prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN (Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014), l'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17 dicembre 2013 di condivisione del predetto elaborato R.I.R. ha stabilito che, nell'elaborato urbanistico si può dare atto che, salvo buon esito della suddetta procedura di dismissione e bonifica, il su citato stabilimento non risulta appartenere alle categorie "Seveso" o "sottosoglia", poiché non detiene più le sostanze che ne determinavano la potenziale assoggettabilità. A seguito dell'approvazione del presente documento, in sede di redazione del Progetto preliminare della Variante urbanistica al P.R.G.C, dovrà, pertanto, essere verificata ed aggiornata la situazione di tale stabilimento unitamente ad eventuali altre aziende che nel frattempo modificheranno la loro catalogazione.

4.2. IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEVESO IN PROSSIMITÀ DEL CONFINE COMUNALE

Il Comune di Moncalieri ricade in parte nelle aree di esclusione (m. 200) e di osservazione (m. 500) individuate per lo stabilimento Albesiano Sisa Vernici S.r.l. (artt. 6 e 7 D.Lgs n. 334/99 e s.m.i. – produzione di vernici industriali elettroisolanti) localizzato nel Comune di Trofarello, al confine con la borgata Vadò di Moncalieri, con esclusione, pertanto, delle aree di danno che non fuoriescono dal recinto dello stabilimento.

Nell'Elaborato Tecnico R.I.R. del Comune di Moncalieri è stato condiviso il giudizio di valutazione di compatibilità ambientale e territoriale con criticità "molto critica" previsto dal R.I.R. del Comune di Trofarello in quanto l'attività sorge in una zona a rilevante vulnerabilità ambientale, prossima tra l'altro ad una struttura ricettiva (hotel Tulip Inn) e relativi parcheggi di pertinenza.

L'Elaborato Tecnico RIR prevede la modifica del perimetro dell'area di esclusione sul territorio moncalierese rispetto al tracciato indicato dal Comune di Trofarello; il perimetro dell'area di esclusione è stato modificato per comprendere un'area posta in Comune di Moncalieri attualmente utilizzata ai fini agricoli (Cascina Rigolfo) e destinata dal vigente PRGC a servizi pubblici ex art. 21 LUR, che risultava soltanto parzialmente inclusa nel perimetro predisposto dal Comune di Trofarello.

4.3 IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOTTOSOGLIA SEVESO

In aggiunta alle attività Seveso, ai fini di operare una caratterizzazione completa del rischio industriale su tutto il territorio comunale, sono state individuate le aree produttive non Seveso, esistenti o in progetto, che possono generare pericolo per le persone e per l'ambiente.

Innanzitutto, come predisposto dalla DGR 17-377 (art 1.1) e dalle NDA della Variante di Adeguamento al DM 09 maggio 2001(art. 19), è stata verificata la presenza sul territorio moncalierese di Attività Sottosoglia Seveso.

In particolare, l'articolo 19 delle Norme di Attuazione della Variante "Seveso" al PTC2 considera le attività che fanno uso di alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti.

L'articolo interviene sul nuovo insediamento di tali stabilimenti, sulle modificazioni

impiantistiche e produttive (aumento della dimensione degli stoccaggi, introduzione di nuove sostanze pericolose, ecc.) o sull'ampliamento dell'attività di stabilimenti esistenti.

Nello specifico, è posta l'attenzione ai casi in cui dovessero essere realizzati insediamenti, modifiche o trasformazioni delle attività che prevedono la detenzione o l'impiego e/preparati, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicati:

a) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino rispettivamente, i rischi descritti da:

- frase di rischio R23 (tossico per inalazione)
- frase di rischio R26 (molto tossico per inalazione)
- frase di rischio R29 (a contatto con l'acqua libera gas tossici);

b) sostanze e/o preparati di cui alle seguenti categorie:

n. 6 (liquidi infiammabili) della parte 2

n. 7b (liquidi facilmente infiammabili, il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma che non sono estremamente infiammabili) della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;

d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 (tossici per l'ambiente) della Parte 2.

Il rischio generato dalle attività produttive non Seveso è correlabile con l'utilizzo, seppure in quantitativi inferiori alle soglie dell'art. 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i., di sostanze definite pericolose secondo il medesimo decreto. Ulteriori elementi di rischio possono dipendere dalle caratteristiche o da singole fasi del processo produttivo, come l'impiego di radiazioni ionizzanti, di lavorazioni ad alta pressione o temperatura. Per contenere il rischio generato dai fattori citati, e per lo svolgimento in sicurezza delle loro attività, i gestori possono adottare misure preventive e protettive degli impianti e dell'intorno, quali muri di separazione o impianti antincendio. È inoltre opportuno che essi adottino soluzioni impiantistiche per l'abbattimento dei gas nocivi, la riduzione delle emissioni, e delle conseguenze di sversamenti di sostanze pericolose nell'ambiente.

La ricognizione delle attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 19 è stata effettuata avvalendosi di diverse fonti d'indagine: sono state vagliate le imprese soggette ad autorizzazione AIA e quelle riportate nel SIAR Piemonte; nel contempo però sono state altresì indagate una serie di attività potenzialmente pericolose sulla base degli elenchi forniti dalla Camera di Commercio.

A tutte le aziende individuate è stato inviato, un apposito questionario per poter determinare l'attività svolta, le quantità di sostanze pericolose detenute, le misure di prevenzione e protezione adottate.

Il risultato dell'indagine effettuata ha condotto all'individuazione in Moncalieri delle seguenti aziende, classificabili come art. 19 N.d.A. Variante "Seveso" PTC2 :

Tabella 1: elenco aziende ricadenti nell'ambito di applicazione art. 19 Variante "Seveso" PTC2

AZIENDA	INDIRIZZO	ATTIVITÀ
ELMA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	Via Lurisia 21	Smaltimento apparecchiature elettriche
HOUGHTON ITALIA SOCIETA' PER AZIONI	Via Postiglione 30	Fabbricazione prodotti chimici
PETROLCLIMA	Corso Savona55	Deposito e commercio gasoli
TORINO DISTILLATI SRL	Via Montegrappa	Progettazione e produzione di liquori

Per garantire l'applicazione dell'art.19, il Comune di Moncalieri, anche in considerazione della complessità del territorio, procederà, a seguito dell'approvazione della presente variante, all'adeguamento della modulistica impiegata dallo Sportello per l'Edilizia per l'ottenimento dei titoli abilitativi (quali ad es. permesso di costruire, SCIA, CILA) prevedendo che il richiedente individui e dichiari l'appartenenza alle categorie di cui ai punti a, b, c, d del medesimo articolo delle NdA della variante "Seveso".

Analogamente verrà aggiornata la modulistica dello Sportello per le Attività Produttive per il rilascio delle autorizzazioni amministrative.

Il fine è quello di innescare un processo di monitoraggio di tali attività che vengono insediate in momenti spesso disgiunti dalla realizzazione dei contenitori edilizi. Si vuole, pertanto, indirizzare il rilievo di tali attività "sottosoglia" con dichiarazioni asseverate da parte degli operatori nel momento della richiesta delle autorizzazioni o di titoli abilitativi, incrociando, nel contempo, le due "banche dati" in modo che possa essere rilevato in maniera congiunta l'eventuale nuovo insediamento o la modifica di una attività esistente.

4.4 ALTRE ATTIVITÀ

In conformità a quanto predisposto dall'art. 1.1 delle Linee Guida regionali allegate alla DGR 17-377, sono state indagate altresì sul territorio comunale anche quelle attività che possono presentare elementi di rischio connessi con:

- sostanze cancerogene;
- lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- utilizzo di agenti biologici pericolosi.

Riguardo all'individuazione di tali attività, la D.G.R. 17-377 fornisce un elenco dei codici ATECO corrispondenti alla tipologia di imprese da segnalare. In base all'elenco delle imprese fornito dalla Camera di Commercio, all'elenco delle Industrie Insalubri disponibili nella banca dati del Comune e all'osservazione diretta del territorio, è stata effettuata una ricognizione delle ditte presenti in Moncalieri.

A ciascuna impresa è stato inviato un questionario relativo all'attività svolta, alle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché alle sostanze pericolose eventualmente detenute. Sulla base delle informazioni fornite, sono state selezionate le attività oggetto di approfondimento in sede di redazione dell'Elaborato Tecnico R.I.R. rispetto a quelle da escludere in quanto non pericolose: le attività analizzate sono state scelte in relazione alla tipologia di lavorazioni effettuate ed alle sostanze detenute nonché al numero di dipendenti, mentre sono state escluse, tenendo conto di quanto specificato nelle Linee Guida regionali, le aziende di tipo prettamente artigianale non pericolose o che, in generale, effettuano operazioni che non prevedono l'utilizzo di particolari sostanze o le utilizzano in quantità minime.

Ai fini della redazione del documento tecnico RIR, sono stati considerati come da prescrizione della D.G.R. 17-377 Parte 1.1.1, anche i distributori di carburante presente sul territorio comunale.

Il risultato dell'indagine di cui sopra ha condotto all'individuazione in Moncalieri dell'azienda Rituchin, deposito di bombolette spray ubicato in strada Torino, che in base alle quantità di sostanze dichiarate (superano le soglie del 20% dell'art. 6, Allegato I, parte 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. per quanto concerne la categoria 8, Liquidi estremamente infiammabili) non ricade, dunque, nell'art. 19 delle NdA della variante "Seveso" PTC2 ma, ai sensi delle Linee guida regionali, è da considerarsi una Sottosoglia Seveso.

5. IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI VULNERABILI

Ai fini di una valutazione completa del rischio industriale sul territorio comunale, sono stati altresì raccolte informazioni sui possibili recettori e bersagli dislocati su tutto il territorio comunale.

In questa fase vengono, infatti, individuati e caratterizzati, con riferimento a tutto il territorio Comunale, gli elementi vulnerabili ambientali e territoriali presenti.

Questa fase è di tipo prettamente conoscitivo e permette di avere un quadro completo e definito delle vulnerabilità presenti sul territorio a cui rapportare la presenza di attività produttive e artigianali ed il rischio industriale ad esse connesso, facilitando successive analisi di compatibilità per l'insediamento di nuove attività.

Gli elementi vulnerabili si distinguono in:

- Elementi territoriali vulnerabili;
- Elementi ambientali vulnerabili.

L'analisi degli elementi antropici ed ambientali vulnerabili non è stata limitata alle sole aree di attenzione individuate nell'intorno delle fonti di rischio, ma si è preferita una caratterizzazione completa della vulnerabilità su tutto il territorio comunale,

Gli elementi territoriali vulnerabili sono entità territoriali (edifici, infrastrutture,...) che manifestano per la loro natura e caratteristiche una propensione a subire danni a fronte di eventi pericolosi: il livello di vulnerabilità degli elementi è determinato dal numero di persone in esse presenti e dal livello di esposizione dei soggetti coinvolti, funzione delle caratteristiche costruttive, delle tempistiche di evacuazione e della tipologia dei soggetti.

Gli elementi ambientali vulnerabili sono ambiti che richiedono la predisposizione di specifici e contestualizzati strumenti di tutela per il complesso delle caratteristiche di fragilità e vulnerabilità.

Sia gli elementi territoriali vulnerabili sia quelli ambientali possono essere distinti in puntuali, lineari ed areali.

5.1 ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI

Il livello di vulnerabilità degli elementi è determinato dal numero di persone in esse presenti e dal livello di esposizione dei soggetti coinvolti, funzione delle caratteristiche costruttive, delle tempistiche di evacuazione e della tipologia dei soggetti.

La ricognizione del territorio è stata condotta principalmente per individuare le seguenti tipologie di elementi:

- Elementi areali

Coincidono con i lotti del piano regolatore e devono essere classificati in base alla destinazione d'uso e ai parametri edilizi, i quali sono direttamente correlabili con il carico antropico.

- Elementi lineari

Sono le infrastrutture per la mobilità caratterizzate da elevate frequenze di passaggio quali autostrade, strade statali e arterie di scorrimento ad elevato traffico, linee di trasporto ferroviario con elevata movimentazione di passeggeri.

Oltre alle infrastrutture citate, devono essere considerate fra gli elementi lineari, quelle dedite al trasporto di vettori energetici, quali oleodotti, gasdotti. Tali elementi, pur non presentando carico antropico, risultano vulnerabili poiché, in caso di incidente presso le fonti di rischio industriale, possono comportare, per effetto domino, conseguenze ancor più gravi.

- Elementi puntuali

Sono tutti i luoghi e gli edifici caratterizzati da un rilevante affollamento di persone, e per i quali, in virtù delle caratteristiche costruttive e delle caratteristiche degli occupanti, le operazioni di evacuazione risultino difficoltose.

L'analisi della vulnerabilità territoriale è condotta seguendo le indicazioni fornite dal D.M. dei Lavori Pubblici 9.05.2001 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 151 alla G.U. n. 138 del 16.06.2001) e richiamate dalle linee guida allegate alla D.G.R. 17-377.

In particolare, all'interno dell'allegato tecnico, parte 6, sono forniti specifici criteri per stabilire il livello di vulnerabilità degli elementi individuati. Elementi ed aree sono suddivise in sei categorie di vulnerabilità, secondo le disposizioni riportate nella Tabella seguente:

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a $4,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).
-

Categoria B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $4,5$ e $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
 2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
 4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
 5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).
 6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).
-

Categoria C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra $1,5$ e $1 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
 3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
 4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).
-

Categoria D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
 2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..
-

Categoria E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a $0,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$.
 2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
-

Categoria F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
 2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.
-

Come richiesto dal D.M. LL.PP. del 09/05/2001, la caratterizzazione delle vulnerabilità territoriali è stata effettuata mediante l'attribuzione delle categorie territoriali A-B-C-D-E-F alle aree ed ai lotti definiti dal vigente P.R.G.C. Per ottenere la categorizzazione è stato necessario procedere in via preliminare all'analisi delle destinazioni d'uso e dei parametri edilizi previsti dal PRGC.

A partire dalla destinazione d'uso prevista dal PRGC vengono accorpate le particelle in "zone omogenee" di piano, aventi la stessa destinazione d'uso o lo stesso indice fondiario di edificazione nel caso di aree residenziali. Infine, alle zone di piano così definite vengono attribuite le categorie territoriali previste dal D.M. 9 maggio 2001.

Per ogni tipologia di area viene valutata l'assegnazione di una delle caratteristiche del DM.

A completamento dell'analisi territoriale svolta, sono stati individuati gli elementi lineari e puntuali presenti sul territorio comunale e ritenuti significativi ai fini della attribuzione delle categorie territoriali.

Nell'ambito di tale analisi sono state valutate le diverse strutture in relazione all'affollamento e alla mobilità degli utenti ed inoltre sono state prese in considerazione le infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali, come specificato al punto 6.1.1 dei Criteri Guida per l'applicazione del D.M. 9/5/2001.

Il territorio del Comune di Moncalieri è caratterizzato da importanti infrastrutture per il trasporto, sia automobilistico che ferroviario. Esso è infatti attraversato dalle principali direttrici di uscita Sud dal capoluogo, sia ferroviarie (la ferrovia Torino-Asti con diramazione, a seguito dell'attraversamento del Sangone, per Pinerolo) che stradali e autostradali, di carattere urbano ed extraurbano. Le principali infrastrutture stradali sono costituite dall'Autostrada A6 Torino-Savona, che si innesta sulla sopraelevata di Borgo San Pietro e corso Trieste (continuazione di corso Unità d'Italia del Comune di Torino), e dalla Tangenziale sud di Torino, che interseca il territorio moncalierese in corrispondenza dell'area industriale Vadò e delle frazioni Rolle, Barauda, Tagliaferro e Tetti Piatti. Altre strade ad elevato scorrimento sono Corso Roma e la via Sestriere, che trovano inizio entrambe dalla P.za Bengasi di Torino, la SS 20 del Colle di Tenda ovvero il collegamento tra Moncalieri e La Loggia, la SS 393 (corso Savona) che costituisce il collegamento tra Moncalieri e Villastellone - Carmagnola, la SS 29 del Colle di Cadibona, ovvero il collegamento tra Moncalieri e Trofarello.

Nel Comune di Moncalieri sono inoltre presenti due elettrodotti principali che interessano la porzione orientale del territorio e operano il collegamento con la centrale termoelettrica IREN, e da questa si diramano verso i comuni di Pecetto T.se e Cambiano. Un'altra linea con direzione est – ovest unisce i centri abitati di Nichelino e Trofarello, intercettando sia l'energia prodotta dalla centrale idroelettrica sia quella della centrale termoelettrica. La porzione nord-occidentale del territorio è inoltre marginalmente interessata dall'attraversamento di una linea che oltrepassa sia il Sangone che il Po con direzione sud-ovest nord-est.

A questi elettrodotti principali se ne aggiungono altri di importanza inferiore, i cui tracciati sono in parte paralleli a quelli delle linee descritte.

La porzione meridionale del territorio comunale è attraversata dal metanodotto della linea Alessandria – Torino gestito dalla SnamReteGas S.p.A.

I tracciati delle strade e degli elettrodotti sono riportati nella Tavola RIR-01 relativa alla Vulnerabilità territoriale e compatibilità.

La ricognizione delle vulnerabilità territoriali, è stata condotta principalmente verificando la presenza sul territorio comunale delle seguenti tipologie di elementi puntuali :

- ospizi, case di riposo e di cura
- distretti sanitari ed ospedali
- asili e scuole dell'infanzia
- scuole elementari, medie e superiori
- centri commerciali
- zone mercatali
- centri direzionali
- zone di ritrovo all'aperto ed al chiuso
- centri sportivi
- luoghi di pubblico spettacolo
- strutture religiose, cimiteri
- strutture ricettive (alberghi con grandi capacità)
- parchi cittadini
- cinema/teatri

Per effettuare la classificazione di vulnerabilità, di tali elementi, sulla base del DM LL.PP. del 9/05/2001, si è tenuto conto di:

- Capienza delle strutture, proporzionale alla numerosità dei soggetti ed alla difficoltà di evacuazione;

- Frequentazione della struttura, utile per valutare l'effettiva presenza di soggetti e la loro permanenza temporale;
- Presenza di soggetti con difficoltà motorie e/o che necessitano di assistenza in caso di evacuazione (anziani, malati, bambini);
- Caratteristiche costruttive che aumentano le difficoltà di evacuazione (p.e. edifici a più di 5 piani);
- Presenza di strutture, zone all'aperto che comportano un'esposizione diretta agli effetti dei possibili incidenti.

Gli elementi vulnerabili puntuali sono riportati nella Tavola RIR-01 relativa alla Vulnerabilità territoriale ed ambientale.

5.2 ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI

Gli elementi ambientali vulnerabili individuati dall'Elaborato Tecnico RIR sono relativi alla qualità delle risorse idriche, del suolo e dell'aria. Sono stati considerati sia aspetti di vulnerabilità intrinseca del territorio, quali la sismicità e pericolosità idrogeologica, sia aspetti di tipo paesaggistico, che debbono essere considerati soprattutto nel caso di eventuali localizzazione di nuove realtà industriali.

Nell'ambito delle aree di indagine si prevede un inquadramento del territorio dal punto di vista idrografico, geologico ed idrogeologico, con particolare riferimento ai fattori ambientali che caratterizzano le zone di altissima, rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale definite nell'art. 13 punti 1 e 2 delle Norme della Variante Norme di Attuazione della Variante al PTC2, dettagliate nelle Linee Guida, e riportate nelle seguenti tabelle:

Art. 13.1. "Zone ad altissima vulnerabilità ambientale"

1. aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione;
2. siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i. art. 142, lettere b, (fascia di 300 m intorno ai laghi, da non intendersi limitata ai soli laghi naturali significativi o di rilevante interesse ambientale citati nelle Linee guida), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse archeologico);
4. fasce A e B, zone RME, aree in dissesto idrogeologico a pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Va) da PAI, o individuate dagli strumenti urbanistici locali qualora maggiormente cautelativi;
5. frane (progetto IFFI), movimenti gravitativi e fasce di rispetto fluviali ad alta probabilità di inondazione, indicate dagli studi della Provincia anche in relazione ai loro futuri aggiornamenti;
6. abitati da trasferire e consolidare classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e s.m.i.

Art. 13.2. "Zone a rilevante vulnerabilità ambientale"

1. aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico esistenti o in previsione, individuate dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione. Qualora le aree in oggetto risultino sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e/o 157 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse debbono, in linea di massima, ritenersi non idonee per la localizzazione di nuovi stabilimenti di cui all'art. 2 delle presenti norme, soprattutto nei casi in cui la natura stessa del bene tutelato, la sua singolarità, o le specifiche motivazioni del dispositivo di vincolo risultino incongruenti con l'insediamento di detti stabilimenti;
2. geositi;
3. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree boscate);
4. aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 e aree boscate ex artt. 5.5 e 5.7 delle NdA del PTC;
5. aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c (fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici);
6. corridoi di connessione ecologica esistenti o in previsione individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
7. zone di pregio agro-naturalistico (suoli di Ia e IIa Classe di capacità d'uso, spazi agricoli periurbani) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
8. sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
9. fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn, Va) da PAI o individuate dagli strumenti urbanistici locali, qualora maggiormente cautelativi;

10. fasce di rispetto fluviali a media probabilità di inondazione, indicate da studi della Provincia;
11. acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;
12. zone di ricarica delle falde;
13. territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.;
14. zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal p.c. e litologia prevalente di natura ghiaioso-sabbiosa.

L'attività di identificazione degli elementi ambientali sensibili è stata effettuata in maniera analoga a quanto previsto per l'identificazione degli elementi territoriali.

Dal punto di vista documentale, le informazioni sugli aspetti ambientali sono state ricavate principalmente dalle indicazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, dalla Carta di Capacità d'uso dei Suoli regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Torino e dagli studi idrogeologici allegati al PRGC, dal sito web del Parco del Po e collina torinese, etc. Il lavoro di sintesi di tali informazioni ha portato all'attribuzione alle diverse aree del territorio moncalierese delle classi di vulnerabilità ambientale come definite dalle norme regionali e provinciali; le Tabelle 10 e 11 del documento RIR illustrano gli Elementi ad Altissima e Rilevante Vulnerabilità individuati.

Il territorio del Comune di Moncalieri è ricco di emergenze paesaggistiche, culturali e ambientali, che devono essere considerate e valutate nei processi di *governance* e progettazione sia degli insediamenti industriali che residenziali.

Le zone collinari si distinguono per il parco della Maddalena (tutelato a norma della ex L. 1497/1939), per la presenza di aree boscate e di numerose ville tutelate ai sensi della ex L. 1089/1939; dal punto di vista idrogeologico, si riscontra la presenza di alcune frane attive e vi è una vasta zona interessata da vincolo idrogeologico. A causa della propria natura morfologica, la collina è tuttavia meno esposta a stanziamenti intensivi sia residenziali che industriali; le estese aree di pianura comunali sono invece interessate da una massiccia urbanizzazione che potrebbe confliggere con gli elementi ad altissima e rilevante vulnerabilità ambientale presenti.

Il fiume Po, che solca la pianura in direzione sud-nord, determina l'incidenza sulle zone pianeggianti di diverse aree protette: le aree attrezzate delle Vallere e del Molinello, in parte derivanti da zone destinate a ex cave, e la lanca di Santa Marta, Sito di Importanza Comunitaria, ubicato alla confluenza tra il torrente Banna e il fiume Po. Tutta l'area circostante il fiume è classificata come Parco Fluviale ed oggetto di uno specifico Piano Operativo, inoltre le fasce fluviali del Po e dei torrenti Banna, Chisola, Sangone, Tepice sono identificate come corridoi di connessione ecologica. La presenza di tali corsi d'acqua determina altresì la presenza delle fasce di salvaguardia ex D.Lgs.42/2004 s.m.i., articolo 142, lett. C.

Altri elementi di vulnerabilità riscontrati nelle aree di pianura sono determinati dalla tipologia di suoli e dalla falda: tutta la zona è interessata da una falda freatica poco profonda, compresa tra 0 e 10 metri, con suoli a permeabilità medio-alta. I terreni sono di conseguenza molto fertili e sono classificati nella Carta d'Uso dei suoli regionale all'interno delle classi 1 e 2 (1. *Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti ad un'ampia scelta di colture agrarie*; 2. *Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie*).

6. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

La variante "Seveso" al PTC2 come le Linee Guida regionali richiedono, successivamente alle fasi di caratterizzazione delle attività produttive presenti sul territorio e di indagine delle vulnerabilità territoriali ed ambientali, di valutare la reciproca compatibilità, sia per gli insediamenti esistenti che per i nuovi insediamenti.

Si evidenzia che l'approfondimento effettuato nel Documento Tecnico R.I.R. è avvenuto non solo a livello delle singole "aree di osservazione", così come richiesto dalla Variante Seveso, ma allargata a tutto il territorio comunale, pur con ovvi livelli differenti di approfondimento.

6.1 COMPATIBILITÀ TRA AREA/ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ELEMENTO TERRITORIALE VULNERABILE

Per le attività art. 19 “Sottosoglia Seveso” della Variante Seveso al PTC2 e per le “Altre attività” - come definite nel Paragrafo 2.3 delle Linee Guida regionali - l’analisi di compatibilità territoriale è stata svolta seguendo le indicazioni del Punto 3.1 e della Tabella 3.1_1 *Criticità sostanze/lavorazioni pericolose e elementi territoriali vulnerabili* delle Linee Guida regionali allegata alla D.G.R. 17/377.

Per ogni attività produttiva individuata nell’Elaborato Tecnico R.I.R., è stato investigato il livello di criticità in relazione all’utilizzo di sostanze pericolose o alla presenza di lavorazioni richiedenti alte temperature, pressioni e radiazioni ionizzanti, valutando la vulnerabilità degli elementi territoriali presenti nell’intorno.

Dalla Tabella 3.1_1 delle Linee Guida regionali, nota la sostanza pericolosa o la lavorazione svolta nell’attività in esame, si possono determinare quali elementi territoriali sono a rischio (si veda la seconda colonna “*Pericolo per*”) e una estensione indicativa dell’ampiezza dell’area di indagine da considerare (si veda la terza colonna “*Area di Indagine*”).

L’analisi di compatibilità territoriale per le attività Seveso è stata condotta invece secondo le indicazioni del punto 3.1.1. delle Linee Guida regionali; poiché l’attività IREN non ha fornito i dati necessari per le verifiche richieste dalla norma, si è deciso di svolgere comunque una valutazione di compatibilità basata sulle indicazioni della Tabella 3.1_1 di cui sopra. Si avverte tuttavia che tale analisi risulta giocoforza parziale, in quanto non si conoscono i risultati dell’analisi dei rischi e l’estensione delle aree di danno dell’attività IREN.

Per quanto concerne l’attività Seveso Albesiano Sisa vernici srl, si è fatto riferimento alla metodologia seguita nell’Elaborato Tecnico R.I.R. del Comune di Trofarello: la stima della compatibilità territoriale è stata operata seguendo le indicazioni della medesima Tabella 3.1_1, come stabilito al Punto 3.1.1 *Compatibilità tra Attività Seveso ed Elemento territoriale vulnerabile* delle Linee Guida regionali.

6.2 COMPATIBILITÀ TRA AREA/ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED ELEMENTO AMBIENTALE VULNERABILE

La valutazione di compatibilità ambientale degli stabilimenti analizzati nell’Elaborato Tecnico R.I.R. è stata svolta seguendo quanto stabilito al Punto 3.2 delle Linee guida regionali, considerando caso per caso il danno specifico che poteva essere arrecato all’elemento ambientale, la rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, e la possibilità di mettere in atto interventi di ripristino dopo un eventuale rilascio.

Le situazioni di potenziale incompatibilità richiamate dalle Linee guida regionali sono le seguenti:

- soggiacenza della falda ridotta o corsi idrici superficiali nel caso di rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente che possono inquinare le risorse idriche;
- prossimità di boschi o aree di pregio agro-naturalistico nel caso di rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente che possono inquinare il suolo;
- prossimità di aree di particolare pregio ambientale o paesaggistico nel caso di rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente che possono inquinare queste aree;
- prossimità di boschi o aree di pregio agro-naturalistiche nel caso di incendio o esplosione dovuto alla detenzione di sostanze comburenti, esplosive o infiammabili;
- prossimità di aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico e storico nel caso di incendio o esplosione dovuto alla detenzione di sostanze comburenti, esplosive o infiammabili;
- presenza di un elevato traffico pesante connesso all’attività che causa danni all’ecosistema presente.

Per ciascuno stabilimento sono stati valutati gli specifici recettori ambientali presenti, la classificazione delle sostanze detenute (in particolare quelle pericolose per l’ambiente) e il carico indotto dall’attività produttiva sulle infrastrutture di trasporto, assegnando di conseguenza le valutazioni di *molto critico*, *critico*, *non critico*.

Secondo quanto disposto dalle Linee guida regionali, in zone ad “*altissima vulnerabilità ambientale*” si ritiene:

1. Molto Critica la presenza di Attività Seveso e di attività Sottosoglia Seveso;
2. Critica la presenza delle rimanenti attività produttive salvo dimostrare che le misure impiantistiche e gestionali adottate rendano non credibili incidenti che possono produrre un coinvolgimento delle matrici ambientali.

Nelle zone a “*rilevante vulnerabilità ambientale*” si ritiene:

1. Critica la presenza di Attività Seveso a ricaduta ambientale (soggette a direttiva Seveso per la presenza di sostanze pericolose per l’ambiente);
2. Molto Critica la presenza di Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso a ricaduta ambientale qualora la rilevante vulnerabilità sia dovuta ai seguenti fattori: acquiferi sotterranei ad alte ed elevate vulnerabilità; zone di ricarica della falda; territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 m rispetto al piano campagna.

Nelle zone a “*ridotta vulnerabilità ambientale*” si ritiene Non critico l’insediamento di Attività Seveso e delle Altre Attività Produttive.

Nello specifico, per ciascun stabilimento e distributore analizzato nell’Elaborato Tecnico R.I.R., è stata effettuata la suddetta valutazione di criticità ambientale e territoriale espressa in relazione agli elementi vulnerabili individuati nelle rispettive aree di indagine e rappresentate nelle Tavole 01, 02, 03 e 03 a., riportando altresì, nel Documento tecnico RIR, le opportune valutazioni e l’adozione di misure di prevenzione a carico dei gestori degli stessi stabilimenti.

7. AZIONI DI PIANIFICAZIONE AMMESSE

Le analisi sviluppate per l’elaborato R.I.R. avranno lo scopo di tradursi in coerenti azioni di pianificazione, al livello territoriale e a livello delle aree più direttamente interessate dal rischio industriale in modo da raggiungere la massima compatibilità ambientale e territoriale con il minimo livello di rischio.

Come stabilito dall’art. 9, comma 7 della Variante “Seveso”, l’adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale andrà ad integrare l’apparato normativo con le opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nonché le soluzioni progettuali o strutturali che garantiscano la compatibile coesistenza tra lo stabilimento e gli altri insediamenti esistenti o previsti.

8. PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai disposti dell’art. 1 del D.M. 9 maggio 2001, l’elaborato RIR dovrà essere aggiornato in caso di:

- a. insediamento di “nuovi stabilimenti” soggetti alla presentazione della notifica semplice (art. 6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.) o del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.);
- b. modifiche di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs.334/99 e s.m.i., ovvero interventi che comportano un aggravio del precedente livello di rischio in stabilimenti esistenti;
- c. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti (es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Per ciascuna situazione individuata, verrà proposto un iter per garantire un efficace controllo del territorio in merito all’insediamento o alle modifiche di siti industriali in cui siano presenti sostanze pericolose.

Inoltre verrà posta l’attenzione su insediamenti industriali (attività “sottosoglia”) che, sebbene non rientrino nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001, si ritiene che debbano essere esaminate per un efficace controllo dell’urbanizzazione del Comune di Moncalieri.

9. ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C.

La proposta tecnica di progetto preliminare della variante al P.R.G.C. è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 30.10.2015 e pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Moncalieri per trenta giorni consecutivi, dal 15.01.2016 al 13.02.2016. Entro il termine per la presentazione di osservazioni e proposte non sono pervenuti contributi in merito.

I contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare della variante sottesa riguardano esclusivamente l'adeguamento del PRGC vigente all'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)" redatto ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e D.G.R. n. 17-377 del 26.07.10 e non riguardano, pertanto, modificazioni né alla delimitazione ed alla classificazione delle aree urbanistiche né alle previsioni insediative e di trasformazione già presenti nel PRG vigente.

10. PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C.

Il progetto preliminare della Variante di P.R.G.C. viene redatto a seguito degli esiti della conferenza di copianificazione e valutazione, indetta ai sensi dell'art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i. per l'analisi della proposta tecnica del progetto preliminare della variante urbanistica strutturale n. 69 avente per oggetto "Adeguamento vigente P.R.G.C. alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)".

La prima conferenza di copianificazione e valutazione si è riunita il giorno 18.02.2016 presso il Comune di Moncalieri; ai lavori hanno partecipato:

- Arch. Elisabetta MATTA per Regione Piemonte, Settore Progettazione Assistenza, Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana della Direzione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
- Ing. Giuseppe ZULLI per Regione Piemonte, Settore Emissioni e Rischi Ambientali;
- Arch. Gianfranco FIORA per Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- Geom. Luciano VIOTTO per Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- Ing. Francesco NANNETTI per Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Arch. Giacomo LEONARDI per Città di Torino, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione;
- Arch. Gian Mario SIRAGUSA per Città di Torino, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione;
- Arch. Barbara BERSIA per Città di Torino, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione;
- Arch. Graziella DI MICELI per Città di Torino, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione;
- Dott.ssa Elena GELORMINO per A.S.L. TO5, S.C. Igiene e sanità pubblica;
- Dott. Luciano TAGLIAFERRO per A.S.L. TO5, S.C. Igiene e sanità pubblica;
- Arch. Nicola PALLA per Città di Moncalieri, Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;
- Arch. Teresa POCHETTINO per Città di Moncalieri, Settore Servizi Ambientali e Reti;
- Dott. Enrico MARTORANO per Città di Moncalieri, Settore Servizi Ambientali e Reti;

In sede di prima conferenza di copianificazione e valutazione è emersa la necessità di adeguare i riferimenti normativi contenuti nella documentazione R.I.R. e nella conseguente variante urbanistica al D. Lgs. n. 105 del 26.06.2015, che abroga e sostituisce interamente il D.Lgs. 334/99, a cui dovrà conseguire necessariamente una revisione puntuale circa la classificazione degli stabilimenti industriali presenti sul territorio.

In merito alla classificazione degli stabilimenti industriali è rilevata la categorizzazione di alcuni stabilimenti come aziende di interesse, pur non rientrando tra le attività sotto soglia Seveso. A tal proposito si evidenzia che sarà necessario elaborare le N.T.A. della variante urbanistica con un sufficiente grado di flessibilità che consenta di mantenere la compatibilità nel tempo e di governare l'insediamento di nuove attività.

Tra gli aspetti da approfondire e documentare è segnalata la situazione della centrale IREN, in fase di dismissione, in particolare per quanto concerne la rimozione del deposito di oli minerali presente sull'area.

La seconda seduta della conferenza di copianificazione e valutazione si è tenuta il giorno 07.04.2016 presso il Comune di Moncalieri; ai lavori hanno partecipato:

- Arch. Leonello SAMBUGARO per Regione Piemonte, Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest;
- Arch. Elisabetta MATTA per Regione Piemonte, Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest;
- Ing. Giuseppe ZULLI per Regione Piemonte, Settore Emissioni e Rischi Ambientali;
- Ing. Giannicola MARENGO per Città Metropolitana di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile;
- Geom. Luciano VIOTTO per Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- Ing. Francesco NANNETTI per Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Paola BOGGIO MERLO per Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Territoriale;
- Dott.ssa Elena GELORMINO per A.S.L. TO5, S.C. Igiene e sanità pubblica;
- Dott. Luciano TAGLIAFERRO per A.S.L. TO5, S.C. Igiene e sanità pubblica;
- Arch. Claudia AZZINI per Comune di Trofarello, Servizio Urbanistica;
- Arch. Nicola PALLA per Città di Moncalieri, Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;

Durante la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione viene consegnato e illustrato il contributo della Città Metropolitana di Torino, contenente il parere unitario e il parere del Servizio tutela e valutazioni ambientali, sulla proposta tecnica preliminare della variante urbanistica strutturale. Viene dato atto della congruità della proposta tecnica al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana.

Il contributo della Regione Piemonte, contenente anche il parere del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, sottolinea la necessità di articolare le N.T.A. della variante al P.R.G.C. in maniera sufficientemente flessibile da gestire le possibili modificazioni delle situazioni in atto.

Viene inoltre richiesta una riflessione circa l'area di esclusione dello stabilimento TORINO DISTILLATI, ricadente in parte sul Comune di Trofarello, al fine di definire le possibilità di trasformazione consentite sull'area, adottando al contempo opportune cautele sulla limitazione del carico antropico.

A seguire è riassunto il contributo della Città Metropolitana di Torino, di cui si riporta un elenco delle osservazioni emerse dalla conferenza di copianificazione e valutazione:

- Mancanza nell'Elaborato Tecnico RIR dei riferimenti al Piano di Emergenza Esterna (PEE) dello stabilimento Albesiano SISA Vernici aggiornato alla Prefettura di Torino con decreto wa 46519 del 10.11.2010;
- Aggiornamento dei riferimenti all'Elaborato Tecnico RIR definitivo del Comune di Trofarello, così come approvato da tale comune;
- Aggiornamento dell'Elaborato Tecnico RIR circa le risultanze della procedura di dismissione ministeriale dello stabilimento IREN che non risulta più appartenere alle categorie "Seveso" o "sottosoglia";
- Ipotizzare, per la fase di consultazione del procedimento urbanistico, la possibilità per qualunque azienda di dichiarare la propria appartenenza alla categoria dei sottosoglia;
- Mancanza di azioni di pianificazione specifica nell'area di esclusione dello stabilimento Albesiano riguardanti la presenza dell'Hotel Tulip Inn (elemento vulnerabile di categoria C) sito di fronte all'azienda;
- Integrazioni della normativa di Piano con indicazioni riguardanti il numero massimo di persone presenti, i valori massimi dei parametri urbanistici ed edilizi consentiti per le attività commerciali ricadenti nell'area di osservazione dello stabilimento Albesiano.

- Sostituzione del termine “maggiore di 1,5 mc/mq” con “maggiore o uguale di 1,5 mc/mq” in riferimento alle azioni di pianificazione consentite nelle aree di esclusione come misura cautelativa;
- Aggiornamento dei riferimenti di legge contenuti nell'Elaborato Tecnico RIR alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs. 105/2015);
- Integrazione del paragrafo 6.2.1 dell'Elaborato Tecnico RIR con un'ulteriore causa di non insediabilità, nella compatibilità territoriale, causata dalla presenza di aree commerciali con superfici di vendita superiori a quelle stabilite dal comune per l'area di osservazione dello stabilimento;
- Aggiornamento dell'apparato normativo di Piano i riferimenti di legge attualmente in vigore (D.Lgs. 105/2015);
- Integrazione dell'art.16 bis con i valori massimi della superficie di vendita ammissibile nell'area di osservazione;
- Aggiornamento della modulistica sul permesso di costruire o titoli abilitativi comunque denominati mediante l'inserimento della richiesta di informazioni di cui all'art.19 della Variante al PTC.

A seguire è riassunto il contributo della Regione Piemonte, di cui si riporta un elenco delle osservazioni emerse dalla conferenza di copianificazione e valutazione:

- Aggiornamento dei riferimenti normativi attualmente in vigore (D.Lgs. 105/2015);
- Aggiornamento della condizione di attività Seveso attribuita alla Iren Energia Spa;
- Si rilevano incongruenze della caratterizzazione di alcune attività rispetto alla Tabella 3 dell'Elaborato Tecnico RIR in particolare L.I.T.L.A. srl, Zincoplating srl, Vitalaire srl;
- Revisione della Tabella 9 dell'Elaborato Tecnico RIR in merito alla caratterizzazione degli elementi territoriali vulnerabili areali, in particolare le strutture culturali e ricreative e i numeri 138, 139, 140 e 141;
- Integrazione dell'apparato normativo di Piano estendendo l'efficacia dell'articolo 16bis anche alle attività di interesse e alle sottosoglia individuate dalla LGR;
- Approfondimento dei contenuti dell'art. 26 che risultano più stringenti rispetto a quelli più generali introdotti dall'art. 16 bis.

Il progetto preliminare della variante recepisce le osservazioni emerse in sede di conferenza.

11. CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C.

Si rileva che i contenuti del progetto preliminare della variante sottesa riguarda esclusivamente l'adeguamento del PRGC vigente all'Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)” redatto ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e D.G.R. n. 17-377 del 26.07.10 e non riguarda, pertanto, modificazioni né alla delimitazione ed alla classificazione delle aree urbanistiche né alle previsioni insediative e di trasformazione già presenti nel PRG vigente.

I contenuti del progetto preliminare di Variante urbanistica sono di seguito sinteticamente riepilogati, suddivisi tra modifiche prevalentemente cartografiche delle tavole di piano regolatore e modifiche di tipo normativo.

Sono atti progettuali del progetto preliminare di Variante urbanistica di adeguamento del PRGC vigente all'Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)” di variante urbanistica:

- Relazione illustrativa;
 - Sintesi delle modifiche suddivise in:
 - ✓ A - modifiche cartografiche;
 - ✓ B - modifiche normative;
 - Estratto della Tavola C4 del vigente PRGC con le modifiche di adeguamento;
- Elaborato Tecnico R.I.R. redatto dalla Società ARIA S.r.l. di Torino, costituito dai seguenti documenti:
- Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante- Valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale – Comune di Moncalieri ;

- Elaborato RIR-01 ad oggetto :*"Vulnerabilità territoriale e compatibilità"* – scala 1:10.000;
- Elaborato RIR-02 ad oggetto :*"Vulnerabilità ambientale e compatibilità"* – scala 1:10.000;
- Elaborato RIR-03 ad oggetto :*"Rilevante vulnerabilità ambientale e compatibilità"* – scala 1:10.000;
- Elaborato RIR-03a ad oggetto :*"Altissima vulnerabilità territoriale e compatibilità"* – scala 1:10.000;

■ Appendice all'Elaborato Tecnico R.I.R. redatto dall'Arch. Gabriella Gedda, contenente le modifiche apportate all'Elaborato Tecnico R.I.R. a seguito delle risultanze dei pareri espressi dagli Enti competenti e della I conferenza di copianificazione e valutazione.

■ Elaborati cartografici del vigente PRGC aggiornati :

- Tavole C2.1, C2.2, C2.6 e C2.7 ad oggetto : *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:5.000 aggiornate e modificate;
- Tavole C3.10, C3.11, C3.22, C3.23, C3.28, C3.31, C3.35, C3.36, C3.40, C3.41 ad oggetto: *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* - Scala 1:2.000 aggiornate e modificate;
- Tavola B della variante al DI.8 ex DI.10 in località Vadò approvata con D.G.R. n. 41- 11201 del 18.09.1996 come recepita dal vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000.

Gli elaborati cartografici sono stati integrati con l'inserimento della delimitazione delle aree di esclusione e di osservazione intorno ad ogni attività individuata dall'Elaborato tecnico R.I.R. come attività "Seveso" e/o attività "Sottosoglia" ex art. 19 PTCP2. Conseguentemente è stata aggiornata la legenda di riferimento con i nuovi segni grafici.

■ Norme Tecniche di attuazione del vigente PRGC aggiornate, comprensive dei seguenti elaborati :

- D1 – Norme Tecniche di Attuazione
- D2 – Norme Tecniche di Attuazione
- D3 – Norme d'attuazione e tabelle distretto industriale DI.8 in località Vadò

L'apparato normativo del P.R.G.C. è stato integrato, sia per quanto riguarda la normativa generale che quella particolare, e aggiornato ai nuovi disposti di legge in materia di R.I.R. In particolare nell'articolo 13 viene introdotto un comma specifico riguardante il "Rischio Industriale", l'articolo 16 bis, di nuova introduzione, contiene invece le disposizioni e i vincoli da rispettare in materia di Rischio industriale. L'articolo 26 viene integrato prevedendo, per tutte le nuove attività produttive/artigianali di qualsiasi categoria, l'obbligo di verifica di compatibilità con i vincoli e le prescrizioni del nuovo art. 16bis, nonché alle disposizioni contenute nell'Elaborato Tecnico RIR. La normativa particolare contenente le schede di zona, art. 28, viene integrata aggiungendo indicazioni specifiche nelle schede relative ad aree urbanistiche ricadenti all'interno di aree di osservazione o esclusione.